

Art. 6

6.0.53 (testo 2)

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis.

(Misure in materia di economia circolare)

1. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6."».

6.0.54 (testo 2)

TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis.

(Misure in materia di economia circolare)

1. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo:

- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'articolo 237, comma 1;
 - b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6."».
-

Art. 99

99.0.100 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis.

(Misure in materia di economia circolare)

1. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo:

- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'articolo 237, comma 1;
 - b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6."».
-